

COMUNE DI OPI

PROV. L'AQUILA

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 08 Data 31.03.2016	Oggetto: Approvazione nuovo regolamento dei pascoli.
--	---

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,00 e successive nella solita sala delle adunanze del Consiglio Comunale presso la sede comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 Paglia Berardino	X	
2 Di Santo Antonio	X	
3 Boccia Odorisio	X	
4 Tatti Tonino	X	
5 De Arcangelis Del Forno Anna Lucia	X	
6 Tesei Rosella	X	
7 Cadelago Mariangela		X
8 Boccia Gian Luca	X	
9 Boccia Domenico	X	
10 Gizzi Marcello	X	
11 Cimini Cesidio		X
Assegnati	n. 11	Presenti n. 9
In carica	n. 11	Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sig. Berardino Paglia nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Dott. Zanatta Gian Luigi.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il precedente Regolamento dei Pascoli allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 28.05.1966;

Tenuto conto proposta dell'Ente Autonomo Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise di revisionare il vigente Regolamento dei Pascoli al fine di approvarne uno nuovo, unico per tutto il territorio dei Comuni rientranti nel P.N.A.L.M.;

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione del nuovo Regolamento dei Pascoli allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i favorevoli pareri ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, apposto dai relativi Responsabili del Settore;

Con la votazione palese espressa nelle forme di legge che dà le seguenti risultanze:

Presenti: n. 09

Favorevoli: n. 09

Astenuti: n. 0

DELIBERA

Di approvare lo schema del nuovo Regolamento dei Pascoli, unico per tutti i Comuni del territorio del P.N.A.L.M. allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Con successiva e separata votazione palese espressa nelle forme di legge che dà le stesse risultanze di quella precedente:


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 con separata votazione che dà le stesse risultanze di quella principale.

Parere di regolarità tecnica
Il responsabile del servizio



Parere di regolarità contabile
Il responsabile del servizio



COMUNE DI _____
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO

CAPO I° - NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito territoriale e obiettivo

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni appartenenti al patrimonio comunale, individuati nell'allegata planimetria.

Art. 2 - Condizioni giuridiche dei pascoli

1. Ai fini del presente regolamento, i pascoli di cui al punto precedente si distinguono in:

- Pascoli gravati da uso civico ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;
- pascoli non gravati in quanto tali ab origine o successivamente sottratti all'uso civico, in via temporanea, ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/27 nonché degli articoli 39 e 41 del Regolamento approvato con R.D. e art. 1 della L.r. n. 3/98;

Art. 3 - Zone interdette al pascolo

1. Sono interdette al pascolo:

- Le zone concesse in uso esclusivo all'Ente Parco per ragioni di tutela di habitat di particolare interesse scientifico;
- le aree di riserva integrale previste nel Piano del Parco;
- Le aree boscate individuate come tali dal Piano di assestamento o dal Piano del Parco;
- Le aree indicate a protezione nel Piano di Assestamento o nel Piano del Parco quali zone umide e/o di elevata valenza ecologica per la presenza di habitat e specie animali e/o vegetali di interesse comunitario e/o semplicemente quali aree periodicamente e/o annualmente indicate quali aree a riposo assoluto del cotico in un sistema di turnazioni;
- le aree percorse dal fuoco, interdette ai sensi della legge n. 353 del 2000.

Art. 4 - Periodo e limite di carico di pascolamento.

1. Il periodo di utilizzo dei pascoli all'interno del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14, è compreso di norma tra il 15 giugno e il 15 ottobre di ciascun anno per le aree poste al di sopra dei 1000 m s.l.m. e tra il 15 maggio e il 15 ottobre per le aree di pascolo al di sotto di tale quota. Il Comune, in accordo con l'Ente Parco può modificare tali termini in ragione dell'andamento meteorologico stagionale. Previo accordo con l'Ente Parco potranno essere previste deroghe per le aziende con sede fisica al di sopra dei 1200m.

2. Il limite di carico ammesso nel territorio comunale è pari a 1 UBA/ha, salvo quanto previsto dal successivo art. 14.

CAPO II - PASCOLI SOGGETTI AD USO CIVICO

Art. 5 - Consistenza del diritto di uso civico di pascolo

1. Il diritto di uso civico di pascolo consiste nel diritto di pascolo con specie domestiche bovine, ovine, caprine ed equine; il diritto viene esercitato in modo individuale o casalingo in tutte le stagioni dell'anno e come pascolo collettivo mediante monticazione estiva ;

Art. 6 - Aventi diritto

1. Il godimento delle terre civiche, secondo gli usi riconosciuti, spetta a tutti i cittadini residenti da almeno 5 anni che ne abbiano fatto domanda secondo le norme del presente regolamento.

2. Gli aventi diritto sono classificati in categorie così distinte:

- a) Imprenditori agricoli professionali (I.A.P) così come definiti dal DLgs 29 marzo 2004 n.99 e s.m.i.;
- b) Coltivatori Diretti (C.D.) ai sensi dell'art.48 della Legge 2 giugno 1961 n.454 e s.m.i.;
- c) Possessori di animali a scopo di integrazione del reddito familiare;
- d) Possessori a scopo diverso.

Art. 7 - Limiti all'esercizio del diritto di uso civico

1. I diritti di uso civico sono esercitati conformemente al piano economico silvo-pastorale, ove redatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. ___ della L.R. n. ___ del ___, d'intesa con l'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e in ogni caso, con l'osservanza delle norme di legge e di regolamento.

2. L'esercizio di tali diritti, inoltre, non può eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 del codice civile a tenore del quale «chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.»

Art. 8 - Principio di gratuità e corrispettivo

1. L'esercizio dell'uso civico è per principio gratuito.

2. Tuttavia, al fine di integrare le risorse necessarie al pagamento delle imposte e delle spese necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza dei beni di uso civico, il Comune può imporre agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti, secondo le norme del presente regolamento, ai sensi dell'art. 46 del regolamento approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 9 - Concessione dei pascoli ad allevatori foranei

1. Nel caso in cui le richieste degli aventi diritto all'esercizio dell'uso civico di pascolo siano inferiori alle disponibilità di carico, l'eventuale eccedenza può essere annualmente concessa ad allevatori residenti o foranei che abbiano presentato istanza entro il 28 febbraio di ogni anno. In tal caso la stessa sarà concessa prioritariamente ad allevatori dei comuni confinanti, ad allevatori di altri comuni del Parco o, qualora non vi siano richieste da aziende del comprensorio del Parco, ad enti o privati provenienti dall'esterno dell'area Parco.

2. Il Comune, con specifica deliberazione di G.C., fissa annualmente il canone di concessione, stabilendo un importo diversificato per tipologia di bestiame.

Art. 10 - Pagamento della Fida

1. La misura del corrispettivo della fida è stabilito: € ___ /UBA e il relativo pagamento deve essere effettuato, entro il _____ di ciascun anno, mediante versamento sul cc postale n. _____.

2. Il pagamento comporta esclusivamente il diritto di accesso ai pascoli comunali e non garantisce l'effettivo pascolamento.

3. Il comune destina il ___% dei proventi derivanti dalla fida pascolo e/o dalle concessioni al miglioramento dei pascoli.

Art. 11 - Aumento del numero degli animali

Su istanza dell'interessato, da produrre entro il 30 giugno, è consentito, per comprovati motivi e compatibilmente con il carico massimo ammissibile, aumentare il numero degli animali fidati.

CAPO II - PASCOLI SOTTRATTI ALL'USO CIVICO

Art. 12 – Concessione di aree comunali

1. La concessione esclusiva del pascolo, ad allevatori residenti o foranei, che sottragga lo stesso all'uso civico per la durata di uno o più stagioni pascolive, deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/27 nonché degli articoli 39 e 41 del Regolamento approvato con R.D. e art. 1 della L.r. n. 3/98.

2. I canoni di concessione sono versati dagli utenti entro la data di inizio della monticazione. Oltre tale termine decorre l'applicazione degli interessi di mora. Il mancato pagamento dei canoni comporta la revoca della concessione, l'allontanamento della mandria ed il recupero delle somme non versate.

CAPO III - NORME COMUNI

Art. 13 – Domanda di fida o concessione

1. I titolari del diritto di uso civico interessati all'accesso al pascolo devono rivolgere istanza, redatta su apposito modello, con l'indicazione della località di pascolo nonché del numero, della specie e dell'età degli animali che s'intende introdurre, entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno. Coloro che, nel termine indicato, non fanno pervenire alcuna istanza sono considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico. Il numero dei capi denunciato non può essere frazionato tra i componenti dello stesso nucleo familiare.

Simile istanza, con l'indicazione del numero, della specie e dell'età degli animali che s'intende introdurre, devono presentare gli allevatori foranei interessati alla concessione di pascoli comunali.

2. Le domande di fida o concessione devono essere corredate dai seguenti documenti:

- ricevuta di versamento di cui al seguente art. 12;
- copia sottoscritta del "Registro di stalla" aggiornato;
- copia del modello 2/33 (bovini) e/o 2/33bis (ovicaprini) ed elenco ufficiale riportante tutti i contrassegni identificativi degli animali monticanti;
- certificato di indennità da brucellosi, tubercolosi e leucosi bovina (mod. 7 e mod. 2/33 e/o 2/33bis);
- certificato di indennità da brucellosi ovina (mod. 7 e mod. 2/33 e/o 2/33bis);
- certificato dell'ultimo anno di avvenuto trattamento antiparassitario al bestiame e/o, in caso di azienda aderente alla filiera del biologico, certificazione equipollente;
- certificato di iscrizione all'anagrafe canina dei cani al seguito del bestiame, di vaccinazione contro parvovirosi, cimurro, epatite infettiva e leptospirosi e di trattamento antiparassitario contro i Cestodi (Echinococcosi);
- per gli equini certificazione di iscrizione all'anagrafe equina regionale, ove istituita, ovvero elenco completo e dettagliato di tutti i capi di cui si chiede l'immissione al pascolo negli altri casi
- tutti gli altri documenti eventualmente richiesti dalla normativa regionale.

3. Il Comune provvede sulle istanze, previo pronunciamento dell'Ente Parco, al quale trasmette le risultanze istruttorie almeno 20 giorni prima dell'emanazione del provvedimento conclusivo. Per le concessioni che sottraggono il pascolo all'uso civico, in via temporanea, è richiesta, comunque l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 12 della Legge 1766/27 nonché degli articoli 39 e 41 del Regolamento approvato con R.D. e art. della L.r. n. (indicare la legge della Regione di appartenenza)

Provvede altresì a trasmettere all'Ente Parco e all'Arma dei C.C., copia dei provvedimenti conclusivi.

Art. 14 – Limiti di carico

1.L'utilizzo del pascolo è consentito nei limiti del carico ammesso, distinto per tipologia di soprassuolo vegetale ed espresso in U.B.A., nonché per periodo di pascolamento specificati nella

seguinte tabella elaborata nell'ambito del Piano pascoli prodotto per il territorio del Parco e del SIC IT7110205.

	Tipologia dei soprassuoli	Valore pastorale	Carico minino UBA/ha	Carico max UBA/ha	Periodo di monticazione
1	Praterie mesofile	44,8	0,45	0,67	15/6-15/10
2	Mosaico delle conche montane	30,9	0,31	0,46	15/6-15/10
3	Festuceti altomontani e subalpini	29,0	0,29	0,44	15/6-30/09
4	Mosaico degli altopiani	28,0	0,28	0,42	15/6-30/09
5	Nardeti ed altre praterie subacidofile e/o nitrofile	25,6	0,26	0,38	15/6-15/10
6	Brachipodietti montani	23,7	0,24	0,36	15/6-15/10
7	Xerobrometi montani a mosaico con formazioni litofile	23,3	0,23	0,35	15/6-15/10
8	Xerobrometi collinari	17,1	0,17	0,26	15/05-15/8
9	Brachipodietti altomontani e subalpini	15,6	0,16	0,23	15/6-15/10
10	Seslerieti	4,0	0,04	0,06	15/6-15/10
	Altro < 1000 mt. s.l.m			1,00	15/5-15/10
	Altro > 1000 mt. s.l.m			1,00	15/6-15/10

2. Nel caso in cui i pascoli siano insufficienti per soddisfare il bisogno di tutti gli allevatori titolari di uso civico, gli stessi sono assegnati proporzionalmente al numero e alla specie del bestiame, compatibilmente con i limiti di carico dei pascoli stessi.

Art. 15 – Tabella di conversione

1. Agli effetti del limite di carico sul pascolo si tiene conto della seguente equivalenza espressa in Unità Bovina Adulta:

Vitelli e equini fino a 6 mesi	0,4 UBA
Vitelli e bovini in genere da 6 a 24 mesi	0,6 UBA
Bovini da carne/latte da 2 e più anni	1 UBA
Equini di età > 6 mesi	1 UBA
Ovicaprini	0,15 UBA

Art. 16 – Individuazione dei pascoli comunali e relativi limiti di carico. La proprietà comunale utilizzabile a pascolo è riportata nella tabella seguente:

Denominazione	Tipologia	Estensione	Carico	Periodo di utilizzo
pascolo X				
Pascolo Y				
Pascolo Z				

Art. 17 - Esclusione dall'uso dei pascoli

1. Sono esclusi dall'assegnazione dei pascoli o dalla concessione degli stessi gli allevatori:

- che risultino morosi all'atto della domanda;
- che presentino domande incomplete o dichiarazioni non veritiere.

- che abbiano causato la diffusione di malattie infettive diffuse nei due anni precedenti;
- che abbiano contravenuto a norme di legge o di regolamento in materia sanitaria, forestale o ambientale;
- che abbiano riportato condanne penali per pascolo abusivo o maltrattamento di animali;
- che abbiano introdotto nelle mandrie o nelle greggi animali altrui;
- i cui capi non risultino effettivamente presenti sui pascoli.

Art. 18 - Norme di comportamento

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nella normativa regionale, il pascolo è consentito agli aventi diritto con l'osservanza delle seguenti modalità:

- a. Gli animali dovranno essere custoditi per l'intero periodo della fida/concessione, in modo che vengano rispettate le norme d'uso dei pascoli compreso il rispetto delle aree interdette e delle aree assegnate alle singole ditte e/o in comunione. I custodi, almeno 1 ogni 340 capi ovicaprini e 1 per ogni 100 capi bovini/equini, avranno cura, tra l'altro, di impedire al bestiame pascolante di vagare liberamente lungo la viabilità ordinaria (SR, SP, strade comunali) o di arrecare molestie ai turisti e danni a cose e persone. In alternativa alla custodia possono essere previste adeguate forme di recinzione elettrificata dei pascoli e il controllo giornaliero degli animali a pascolo per aziende con meno di 100 capi bovini o equini;
- b. I cani al seguito del bestiame non potranno essere in numero superiore a 2 ogni 100 capi portati al pascolo, dovranno essere iscritti all'anagrafe canina, vaccinati contro parvovirus, cimurro, epatite infettiva e leptospirosi e sottoposti a trattamento antiparassitario contro i Cestodi (Echinococcosi). I cani non dovranno essere mai lasciati da soli con il bestiame ma dovranno essere sempre al seguito del conduttore/custode. I cani a guardia degli stazzi dovranno essere custoditi in recinto. I cani utilizzati dovranno preferibilmente appartenere alla razza mastino abruzzese
- c. Il bestiame dovrà essere sempre identificabile attraverso le matricole auricolari o i diversi sistemi di identificazione previsti dalla legge;
- d. Gli affidatari o concessionari saranno tenuti ad eseguire tutte le misure di profilassi indicate dalle competenti autorità nel caso in cui, durante i periodi di concessione, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- e. Gli affidatari o concessionari saranno tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i ricoveri, gli stazzi e i punti di abbeverata da ogni genere di attrezzature o materiali.

2. Non sono consentiti:

- a. La conduzione al pascolo di vitelli prima dei 30 giorni di età;
- b. l'introduzione al pascolo di un numero di capi superiore a quello assentito;
- c. l'introduzione di animali in località diverse da quella assegnata;
- d. l'introduzione, nelle mandrie o nelle greggi autorizzate, di bestiame altrui;
- e. lo sconfinamento di bestiame nei territori dei comuni limitrofi;
- f. l'esecuzione non autorizzata di operazioni di miglioramento dei pascoli;
- g. la recinzione dei pascoli, salvo che si tratti di recinzioni facilmente removibili e temporanee, apposte per ragioni sicurezza o per la custodia degli animali;
- h. la realizzazione di opere che possano essere di ostacolo allo scorrimento delle acque;
- i. l'installazione o il posizionamento di manufatti o strutture incongrui che sottraggano valore al paesaggio, come vasche da bagno, reti da letto ecc.;
- j. l'allevamento di animali diversi da ovini, caprini, bovini o equini;
- k. l'accensione di fuochi esterni agli stazzi;
- l. l'uso di pastoie per limitare i movimenti degli animali condotti al pascolo;
- m. la detenzione presso gli stazzi di armi da fuoco;
- n. l'abbandono di rifiuti.

Art. 19 - Ricoveri e recinzioni

1. Per il ricovero di pastori e guardiani al seguito del bestiame può essere autorizzato dal Comune, di intesa con il Parco, in relazione alle effettive condizioni ambientali ed alla mancanza di alternative praticabili, il posizionamento di strutture rimovibili..

2

Art. 20 - Legna per pastori

1. I pastori possono richiedere l'assegnazione di legna per uso della mandria o gregge. La quantità massima concedibile è fissata in ___ ql per mandria dietro il corrispettivo del pagamento del prezzo di mercato per la legna non abbattuta.

2. La legna assegnata va utilizzata in loco ed è fatto divieto assoluto di trasporto della stessa a valle o in località diverse da quelle del comparto assegnato; è fatto altresì divieto di commercio ed asporto di legna in eccesso

Art. 21 - Controlli e sanzioni inibitorie

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento sono condotti dal Comune, dall'Ente Parco e dall'Autorità Sanitaria attraverso i propri organi. Gli allevatori sono tenuti a collaborare alle verifiche disposte dagli organi di polizia e, se richiesti, non potranno rifiutarsi di raccogliere e condurre il bestiame nel luogo indicato.

2. Qualora, in sede di controllo, il Comune riscontri un numero di animali diverso da quello denunciato, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legislazione e dal presente regolamento, provvede come segue:

- ove riscontri un numero di capi inferiore a quello denunciato, ammette al pagamento il numero di animali denunciati;
- ove riscontri un numero superiore a quello denunciato ma compatibile con il carico consentito, assoggetta i capi eccedenti al pagamento di tre volte l'importo previsto per quella specie;
- ove riscontri un numero superiore a quello denunciato e incompatibile con il carico consentito, allontana dal pascolo immediatamente i capi eccedenti.

Art. 22 - Sequestro degli animali


1. Gli Organi di polizia amministrativa procedono al sequestro amministrativo, ai sensi della legge 689/81, delle cose utilizzate o destinate a commettere la violazione, delle cose che ne costituiscono il prodotto. Procedono in ogni caso al sequestro degli animali sorpresi al pascolo, sprovvisti di sistemi di identificazione.

Art. 23 – Sanzioni pecuniarie

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale o regionale, la violazione delle norme stabilite nel presente regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 13, 16 comma 1, lett. a) e c) e 16 comma 2, lett. da a) ad e), j) e l), la sanzione si applica per capo di bestiame.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2492

li 05-05-2016

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.



IL MESSO COMUNALE




ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 è divenuta immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 05-05-2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

